

dando il collocamento a riposo di questi impiegati, la Corte non ha fatto e non fa che uniformarsi al criterio cui è informato il decreto luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400, che autorizza le Amministrazioni ad assumere personale avventizio scegliendolo a preferenza fra gli impiegati collocati a riposo. E non sarebbe opportuno che la Corte dei conti — la quale si trova ancora priva dell'opera di numerosi impiegati richiamati sotto le armi — collocasse a riposo quelli ancora in condizione di prestare utile servizio, per poi richiamarli come avventizi.

« Tale provvedimento creerebbe evidentemente anche un aggravio per l'erario, ed anche di ciò la Corte lodevolmente non ha creduto di disinteressarsi.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« DA COMO ».

Zegretti. — *Ai ministri dell'interno e del tesoro.* — « Per conoscere se ritengano provvedimento opportuno quello della sospensione dei sussidi giornalieri alle famiglie dei richiamati morti in guerra, prima che sia effettivamente esigibile l'acconto di pensione deliberato dalla Corte dei conti, che quasi sempre è inferiore ai sussidi medesimi; e se sia equo di sospendere la corresponsione anche dello acconto di pensione fino a quando l'erario dello Stato non sia stato reintegrato della differenza dalle famiglie percetta in più a titolo di sussidio ».

RISPOSTA. — « I decreti ministeriali autorizzanti il pagamento degli acconti di pensione in favore delle famiglie dei militari morti in guerra, vengono spediti alle Delegazioni del tesoro, che vi debbono dare esecuzione, contemporaneamente alle lettere con le quali s'informano i municipi dell'avvenuta concessione, pregandoli di sospendere il pagamento del soccorso giornaliero qualora sia corrisposto.

Data la contemporaneità dei provvedimenti, l'inconveniente della sospensione del soccorso prima del pagamento dell'acconto, lamentato dall'onorevole interrogante, non dovrebbe avvenire.

« Siccome, però, può accadere che tali uffici, per la grande mole di lavoro che loro incombe, non possano disporre il pagamento fuori del capoluogo di provincia con quella sollecitudine desiderata, si è disposto che la sospensione del pagamento del soccorso giornaliero debba effettuarsi soltanto quando l'ufficio postale sia in grado di corrispondere l'acconto.

« E poichè, tanto gli acconti che le pen-

sioni decorrono dal giorno successivo a quello della morte del militare, è naturale che, per evitare un doppio trattamento, si debba procedere al ricupero dei soccorsi giornalieri, corrisposti talvolta in misura anche superiore alla pensione dovuta.

« A tali recuperi, però, si procede in modo che le parti abbiano a risentirne il minor disagio possibile, e mai si aggrava sugli acconti, poichè il pagamento di questi deve effettuarsi integralmente.

« In proposito vennero diramate istruzioni esplicite a tutti i municipi del Regno; e non è fuori luogo riportare la parte della circolare 7 maggio 1916, n. 227287, della Direzione generale del tesoro riflettente il ricupero di tali soccorsi :

« Da ora innanzi, nel partecipare la concessione degli acconti, la Direzione generale del tesoro trasmetterà agli onorevoli municipi un apposito modulo, sul quale dovrà essere dichiarato se alla vedova od agli orfani, cui l'acconto si riferisce, sia stato corrisposto il soccorso giornaliero e l'ammontare complessivo di esso ».

« In base a tali dichiarazioni, il Ministero del tesoro, al momento della iscrizione della pensione definitiva, disporrà il ricupero delle somme sulle quote differenziali fra la pensione e l'acconto che gli interessati dovrebbero riscuotere; e, qualora tali somme non fossero sufficienti, il residuo debito sarà fatto estinguere a rate mensili, pari al decimo della quota mensile da pagare.

« L'onorevole interrogante, dopo quanto sopra, vorrà riconoscere che se qualche Amministrazione comunale ha interessato gli agenti pagatori perchè sospendessero la corresponsione degli acconti, non si è comportata in conformità alle istruzioni ricevute, e l'Amministrazione del tesoro farà immediatamente cessare l'inconveniente, ogni volta che venga a conoscenza dell'irregolare procedimento.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« DA COMO ».

#### ERRATA CORRIGE.

A pag. 10420, tornata 15 aprile 1916, nel discorso del deputato Labriola, là dove dice: « Dieci anni dopo che il trattato era stato firmato il 4 marzo 1871 », si deve leggere: « il 4 marzo 1891 ».

PROF. EMILIO PIOVANELLI  
*Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

Roma, 1916 — Tip. della Camera dei Deputati